



Oggetto: CCNL 2016/2018 del personale del Comparto Funzioni Locali – Fondo risorse decentrate per il personale del Comune di Moretta – Anno 2022 – Costituzione e Linee di indirizzo per la delegazione trattante di parte pubblica - Provvedimenti

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al*

*perfezionamento dell'obbligazione.*” Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Atteso, dunque, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 83.829,69;

Dato atto che il tetto del salario accessorio deve comprendere anche quello per le posizioni organizzative e deve essere inteso come globale per tutte le singole voci, anche per quelle a carico direttamente dell'Ente;

Atteso, infatti, che, alla luce del nuovo C.C.N.L., negli enti con e senza dirigenza, anche le risorse per il salario accessorio delle posizioni organizzative sono assoggettate al tetto di cui al D.Lgs. 75/2017. Ne consegue che *“le risorse destinate a remunerare le indennità di posizione e di risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa devono complessivamente osservare, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, di cui all'art. 67 del C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il*

limite di finanza pubblica posto dall'art. 23 co. 2 del D.Lgs. n. 7/2017, come peraltro precisato dallo stesso art. 67 co. 7 del più volte richiamato C.C.N.L. (Deliberazione Sezione di Controllo Corte dei Conti Campania n. 124/2018);

Dato atto in proposito che la corretta definizione del limite in questione deve essere rapportata anche al disposto dell'art. 33 co.2 del DL 30/04/2019 n° 34 convertito dalla L. 29/06/2019 n° 58 il quale all'ultimo periodo dispone che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23 co. 2d. lgs. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento, come base di calcolo, il personale in servizio al 31/12/2018"

Rilevato che l'art. 11 bis co. 2 del DL 14/12/2018 n° 135 convertito con modificazioni dalla L. 11/02/2019 n° 12 ha introdotto un'espressa deroga al suddetto vincolo di spesa limitata al "differenziale" tra gli importi attribuiti alla data di entrata in vigore del CCNL 21/05/2018 e l'eventuale maggior valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti ai sensi dell'art. 15 dello stesso CCNL;

Riassunto, pertanto, il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2022 così come indicato nel prospetto allegato al presente atto (ALL. A);

Rilevato dunque che è possibile procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2020 e che si ha fondato motivo di ritenere che anche con il rendiconto 2021, di prossima approvazione il vincolo del pareggio di bilancio risulterà rispettato;
- negli anni 2020 e 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013;

Considerato che, in relazione all'annualità 2022 il C.C.N.L. 2016/2018 prevede specifiche voci di alimentazione delle risorse decentrate ed, in particolare, per quanto concerne la Sezione "Risorse stabili":

- a) art. 67 co. 2 lett. a): incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015 (solo dal 2019 e successivi) non assoggettato al limite;
- b) art. 67 co. 2 lett. b): differenze tra gli incrementi contrattuali riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali incrementi, così come determinato dalle parti contrattuali nella dichiarazione congiunta n.5, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e quindi non rientrano nel limite previsto dall'art. 23 co. 2 D. Lgs. 75/2017 in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale;
- c) art. 67 co. 2 lett. c – Retribuzione individuale di anzianità;
- d) art. 67 co. 2 lett g – Incremento per riduzione stabile del Fondo dello straordinario;

Considerato, inoltre, che per quanto concerne la Sezione "Risorse variabili" del Fondo vengono stabiliti i seguenti incrementi:

- a) Art. 67 co. 4: Incremento del Fondo fino ad una somma massima pari all'1,2% sulla base annua del monte salari 1997. La norma richiama l'art. 15 co. 2 del contratto del 1° aprile 1999 con la precisazione che:
- la somma viene definita in sede di contrattazione decentrata integrativa tra le parti;
  - nel bilancio deve sussistere la relativa capacità di spesa e questa rappresenta l'unica condizione in quanto non è più richiesta alcuna necessità di razionalizzazione o riorganizzazione delle attività né è più richiesta alcuna specifica attestazione del Nucleo di Valutazione;
- b) Art. 67 co. 3 lett. i): incremento corrispondente alle risorse stanziare dall'ente ai sensi del co. 5 lett. b). Trattasi di risorse aggiuntive (ex art. 15 co. 5 CCNL 1998/2001) collegate al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano delle performance, al fine di sostenere i correlati oneri del trattamento accessorio del personale;
- c) Art. 67 co. 3 lett. a): risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della L. 449/1997 anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15 co. 1 lett. d) del C.C.N.L. 1/04/1999 come modificato dall'art. 4 co. 4 del C.C.N.L. 5/10/2001;
- d) Art. 67 co. 3 lett. C. (incentivi al personale, funzioni tecniche, recupero evasione tributi) gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del D. Lgs. 50 /2016 nel testo modificato dall'art. 1 co. 526 della L. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege, facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio di dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23 co. 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (Corte dei Conti – Sez. Autonomie – Delibera n. 6/2018);
- e) Art. 68 co. 1 (solo proveniente da parte stabile art. 67 co. 1 e 2) Economie Fondo anno precedente;

Dato atto che le risorse che vanno in deroga al tetto del salario accessorio sono, nello specifico del Comune di Moretta, le seguenti:

1. residui provenienti dall'anno precedente ma esclusivamente dalla parte stabile;
2. sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 L. 449/1997 (Sez. Corte dei Conti Liguria n. 105/2018);
3. incentivi per Funzioni Tecniche (ex art. 113 D.Lgs. 50/2016) e recupero evasione tributi;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente deliberazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nell'ammontare complessivo pari ad € 114.405,36 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2022*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (ALL. B);

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza e quella accessoria relativa al Segretario Comunale e atteso che negli allegati richiamati ai punti precedenti sono evidenziati tali dati;

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, inoltre, in questa sede, di dover dettare alcuni indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica in merito alla contrattazione decentrata integrativa 2022 ed, in particolare, per quanto concerne l'applicazione dell'Istituto delle progressioni economiche all'interno della categoria di cui all'art. 20 del CCNL 21/05/2018;

Dato atto, in proposito, che è intenzione di questa Amministrazione attivare, nell'anno 2021, alcune progressioni orizzontali con la precisazione che alcune di esse erano già state indicate nella DGC 182 del 15/12/2021 in sede di costituzione del Fondo risorse decentrate – anno 2021 e nella successiva ipotesi di contratto decentrato integrativo 2021 siglata in data 17/12/2021 ma non si sono concretizzate non essendo riusciti ad addivenire alla definitiva sottoscrizione dell'Accordo entro il 31/12/2021, conditio sine qua non per poter procedere (Orientamento CFL 69 – ARAN);

Atteso, dunque, che vengono ipotizzate per l'anno 2022, in particolare: l'attivazione di n° 1 progressione nell'ambito della categoria A, n° 1 progressione nella Cat. B, infracategoria B3 e n° 2 progressioni nell'ambito della Cat. C e n° 1 progressione nell'ambito della Cat. D tutte con decorrenza 01/01/2022, naturalmente entro i limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della nuova disciplina contrattuale;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione giusto verbale n° 1 in data 01.03.2022 pervenuto in data 01.03.2022 prot. n° 1688 (All. B)

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Segretario Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.VO 267/2000 così come sostituito dall'art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

**DELIBERA**

- 1) Di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2022, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (Allegato A).
- 2) Di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali.
- 3) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio di previsione finanziario 2022/2024, relativi alla spesa del personale.
- 4) Di dare atto che la destinazione e l'utilizzo del Fondo in questione sarà oggetto di contrattazione decentrata integrativa che si svolgerà secondo le regole dettate dal C.C.N.L. 21/05/2018.
- 5) Di dettare in proposito alcune linee di indirizzo alla Delegazione trattante di parte datoriale costituita con DGC n° 189 del 12/12/2018, in particolare, per quanto riguarda l'applicazione dell'Istituto delle progressioni orizzontali di cui all'art. 13 e ss. del CCNL;
- 6) Di disporre, in proposito, che venga previsto in contrattazione l'avvio della procedura per l'attivazione di n° 1 progressioni all'interno della Cat. A, n°1 all'interno della Cat. B, infracategoria B3, di n° 2 progressioni all'interno della Cat. C, e di n° 1 progressione all'interno della Cat. D come meglio specificato in premessa, entro i limiti, naturalmente delle risorse disponibili e nel rispetto della nuova disciplina contrattuale ed in conformità ai criteri per la disciplina dell'Istituto della progressione economica approvati con DGC n° 165/2017 se ed in quanto ancora compatibili;
- 7) Di trasmettere copia del presente provvedimento alle OO.SS. ed alle R.S.U. ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 165/2001 oltre al Responsabile del Servizio Finanziario per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
- 8) Di disporre la pubblicazione della deliberazione testè assunta sul sito del Comune di Moretta nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" – Sottosezione Personale.

**DOPODICHE** i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione, deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.L. VO 267/2000 al fine di dare avvio alla contrattazione.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**  
Gatti Giovanni

**Il Segretario Comunale**  
Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:  
Mariagrazia Manfredi

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:  
Carla Fino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 31/03/2022 al 15/04/2022 come disposto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è stata comunicata, con lettera in data 31/03/2022 ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

Moretta, 31/03/2022

Il Segretario Comunale  
Mariagrazia Manfredi

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (3° comma art. 134 D.Lgs 267/2000);
- Immediatamente eseguibile (4° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale  
Mariagrazia Manfredi

**RICORSI**

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:

- al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.